

Testo 2025
TITOLO I Costituzione e scopi L'ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO
Articolo 1 – Denominazione e durata È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni) un'associazione, denominata " Villa Caruso ". L'associazione è sostenuta da Enti Pubblici e privati italiani e stranieri. L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 - Sede L'associazione ha sede in Lastra a Signa - via di Bellosguardo - nell'omonima villa messa a disposizione dal comune di Lastra a Signa - proprietario.
Articolo 3 - Scopo sociale L'associazione non ha scopo di lucro, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della sussidiarietà, della partecipazione sociale e sull'attività del volontariato. L'associazione non distribuisce utili o dividendi, neanche in forma indiretta, ai soci, agli amministratori e ad altri soggetti. L'associazione persegue finalità di interesse generale nel settore della promozione della cultura musicale, letteraria, artistica e culturale in genere, nonché la promozione e la valorizzazione del territorio del Comune di Lastra a Signa, attraverso le seguenti attività: • Organizzazione di eventi musicali, conferenze, mostre, concerti e spettacoli; • Corsi di formazione, seminari e iniziative per la diffusione della conoscenza e pratica musicale; • Attività musicali e culturali per l'aggregazione sociale e il tempo libero; • Ricerche di storia locale e studi sulle consuetudini musicali; • Promozione e diffusione di pubblicazioni sulla cultura musicale, letteraria e artistica;

- Gestione e valorizzazione del Museo “Enrico Caruso”;
- Gestione e valorizzazione di Villa Bellosguardo, come luogo di attività culturali, musicali, ricreative e di promozione territoriale;
- Attività di promozione turistico-culturale del territorio e delle tradizioni lastrigiane;
- Ogni altra attività volta alla valorizzazione e promozione del bene “Villa Caruso Bellosguardo” e il territorio lastrigiano in genere.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 4 - Associati

Sono ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore, le associazioni senza fine di lucro, gli enti locali, le associazioni di categoria e qualsiasi altro ente che condivida le finalità e gli scopi dell’associazione.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto dagli stessi delegato.

Gli Associati soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che presenteranno domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ai sensi del successivo art. 14;
- Soci Sostenitori: coloro che versano una quota associativa superiore a quella ordinaria, determinata dal Consiglio Direttivo.

Il Comune di Lastra a Signa è socio fondatore, in linea con i principi generali del proprio statuto comunale, considera i beni culturali del proprio territorio patrimonio dell’intera comunità e ne promuove lo sviluppo e la conoscenza. Il Comune di Lastra a Signa, in sostituzione delle quote sociali, partecipa all’associazione consentendo l’uso dei locali di cui all’art. 2.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1) I soci hanno diritto di:

- Partecipare alle assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- Essere eletti alle cariche sociali;
- Partecipare all'attività dell'Associazione ed essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione;

2) I soci hanno il dovere di:

- Versare la quota associativa;
- Rispettare lo statuto e il regolamento interno;
- Collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;
- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione.

La qualità di socio è del tutto personale e non trasmissibile.

È escluso ogni diritto dei soci medesimi o loro aventi causa sul fondo comune, talché in caso di recesso, esclusione o morte non può essere avanzata alcuna ragione nei confronti dell'associazione, né può pretendersi la restituzione dei contributi versati.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo,
- Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze o comportamenti contrari agli scopi sociali o qualora il socio assuma un atteggiamento pubblico o privato che possa arrecare un pregiudizio morale o materiale all'associazione medesima. La facoltà di esclusione dall'associazione è deliberata a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, con maggioranza dei 2/3.

Sia per il socio receduto che per il socio escluso, è escluso ogni diritto sulle quote versate e sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III

Organi Sociali

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) L' assemblea generale dei soci;
- 2) Il consiglio direttivo;
- 3) Il presidente;
- 4) Il collegio dei sindaci.

Articolo 8 - Spese di funzionamento degli organi sociali

Tutte le cariche sociali vengono svolte gratuitamente e senza alcun corrispettivo.

I membri del consiglio direttivo incaricati di particolari funzioni connesse esclusivamente con lo scopo sociale, hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento degli incarichi svolti per conto e nell'interesse dell'associazione.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci.

L'assemblea è costituita da tutti i soci persone fisiche, da n° 1 membro in rappresentanza dei soci persone giuridiche, appartenenti a qualsiasi categoria, in regola col pagamento delle quote sociali e da tre membri nominati dall'Amministrazione comunale tenuto conto della deliberazione del Consiglio comunale, che definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art.42, c. 2, lett. m ed art. 50 D.Lgs. 267/2000) dal Consiglio Comunale anche nel suo seno.

Articolo 10 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

1. Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2. Determina l'importo delle quote associative;
3. Elegge i membri del Consiglio Direttivo;

4. Delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
5. Approva il regolamento interno;
6. Nomina i tre membri del collegio sindacale;

Articolo 11 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta sia necessario.

L'assemblea può essere inoltre convocata:

1. Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
2. Su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno il 1/3 degli Associati,
3. Su richiesta del Comune di Lastra a Signa;

Nei casi di cui ai punti 1., 2. e 3. il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Le convocazioni vengono fatte mediante avviso personale ai soci, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno ed inviato almeno otto giorni prima al domicilio dichiarato al momento dell'iscrizione.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, in ogni caso le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Articolo 12 - Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e per lo scioglimento dell'associazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni membro dell'assemblea ha diritto a un voto e potrà rappresentare, con delega scritta, altri due soci.

I soci costituiti sotto forma di Enti Collettivi partecipano all'assemblea mediante propri rappresentanti nominati secondo quanto previsto dai loro statuti.

Le delibere devono essere verbalizzate a cura del Segretario e riportare la firma del Presidente e del Segretario; devono essere messe a disposizione dei soci entro cinque giorni dalla data dell'assemblea.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo - Composizione e durata in carica

Il consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da 3 (tre) a 5 (cinque) ulteriori membri eletti dall'assemblea.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Articolo 14 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi sociali, quali:

1. Predisposizione del programma di attività e cura della sua attuazione;
2. Organizzazione delle singole attività;
3. Ratifica gli atti di propria competenza adottati dal presidente in casi di urgenza ed evidente necessità;
4. Direzione delle attività istituzionali dell'associazione "Villa Caruso",
5. Deliberazioni sull'ammissione di nuovi soci;
6. Predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
7. Proposta della quota annua per ogni categoria di soci;
8. Deliberazioni su tutto ciò che per statuto o regolamento non è di competenza dell'assemblea dei soci;

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti e sono approvate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, trasmesso anche in modalità digitale, che deve essere inviato ai consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini del preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Articolo 16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

1. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
3. Soprraggiunte cause di incompatibilità;

In caso di cessazione per dimissioni o altro motivo di uno o più consiglieri, il presidente dovrà convocare l'assemblea entro 90 giorni per la nomina dei sostituti.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 17 - Il presidente – nomina e durata in carica -

- 1) Il Presidente dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo individuando il nominativo in una rosa di nomi indicata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Lastra a Signa.
- 2) Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Articolo 18 - Il Presidente – Poteri -

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi;
- 2) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e in particolare:
 - a) Firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati, che nei confronti dei terzi;
 - b) Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) Adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
 - d) Convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina;
- 4) La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

CAPO V

Articolo 19 - Il collegio sindacale

Il collegio sindacale, non è un organo obbligatorio ai sensi di legge, ma nel caso in cui venga nominato, è composto di tre membri, non necessariamente tra gli associati, eletti dall'assemblea a maggioranza dei votanti.

Il collegio sindacale rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non possono essere eletti membri del collegio sindacale il presidente e i componenti del consiglio direttivo.

I membri del collegio sindacale nominato al loro interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del collegio sindacale decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, deve essere provveduto alla sostituzione degli stessi, tramite una nuova nomina da parte dell'assemblea.

Articolo 20 - Funzioni del collegio sindacale

Competenze del Collegio Sindacale:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercitare il controllo contabile;
- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni dei cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso codice.
- f) Partecipare alle riunioni dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Inoltre, il Collegio Sindacale ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- g) Il Collegio Sindacale ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- h) Decide sulle controversie che potessero insorgere tra i soci e il consiglio direttivo sulla interpretazione dello statuto;

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Durata delle cariche

Le cariche previste dal presente statuto si rinnovano ogni triennio.

TITOLO V

Patrimonio dell'Associazione e bilancio d'esercizio

Articolo 22 – Destinazione del Patrimonio dell'Associazione ed assenza di scopo di lucro

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti di organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 23 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) Ogni altra entrata e/o corrispettivo ammesso ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 24 - Bilancio di esercizio

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (01 gennaio – 31 dicembre);
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in ogni caso in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VI Norme sul volontariato

Art. 25 – Volontari e loro attività –

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associato o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo le modalità previste dalla legge, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Volontari e persone retribuite –

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non

aventi la qualifica di volontario, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

TITOLO VIII

Norme di rinvio

Articolo 28 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.